

XXXIV.

TORNATA DEL 13 MARZO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti tre progetti di legge, posti successivamente in discussione, ciascuno di un solo articolo: 1° Proroga delle convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi; 2° Provvedimenti circa la residenza della R. Legazione in Cina; 3° Interpretazione dell'art. 6 della legge 28 giugno 1892 sui provvedimenti per la città di Roma — Votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge e proclamazione del risultato — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ed i ministri delle poste e dei telegrafi, degli affari esteri e della marina; più tardi interviene il ministro di agricoltura, industria e commercio:

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge il seguente sunto di petizione:

« N. 4. Alcuni uscieri di pretura della Toscana, riuniti in comitato, domandano di essere riconosciuti per legge quali impiegati e forniti di stipendio ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori Tolomei Giampaolo e Visone di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge posti successivamente in discussione, ciascuno di un solo articolo: Proroga delle convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi (N. 93). Provvedimenti circa la residenza della R. Legazione in Cina (N. 92). Interpretazione dell'art. 6 della legge 28 giugno 1892 sui provvedimenti per la città di Roma (N. 91).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Proroga delle convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

La durata delle attuali Convenzioni per i servizi postali marittimi, fissata con la legge del 30 giugno 1892, n. 318, è prorogata a tutto il 30 aprile 1893.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1893

Cesserà ogni effetto della presente qualora la legge di approvazione delle nuove Convenzioni fosse promulgata prima del detto giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà votato or ora a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca:

Discussione del progetto di legge: Provvedimenti circa la residenza della regia Legazione in Cina.

Prego il signor senatore, segretario, COLONNA di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Il regio decreto 11 settembre 1892, n. 497, è convertito in legge con le modificazioni risultanti dal seguente nuovo testo:

Art. 1. — È autorizzata la vendita del terreno di proprietà dello Stato, in Pechino, per *taels* 6000, pari ad italiane L. 33,913 50.

La somma ricavata dalla vendita predetta sarà versata in Tesoreria con imputazione ad un nuovo capitolo del bilancio dell'entrata per l'esercizio corrente col n. 97 *bis*, e con la denominazione « Prodotto della vendita di un terreno in Cina, già acquistato per erigervi un palazzo per la regia Legazione ».

Art. 2. — È autorizzato l'acquisto di tre case di proprietà N. Gomboieff, nella via delle Legazioni in Pechino, per il prezzo di *taels* 17,000, pari ad italiane L. 86,530.

Art. 3. — Verrà provveduto alla spesa di cui all'articolo precedente:

1. Colla somma di L. 54,360, già iscritta al cap. 37 *bis* « Acquisto di tre case in Pechino per adattarle a residenza della regia Legazione in Cina » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1892-93;

2. Con altra somma di L. 32,170, da levarsi sul prezzo di vendita di cui è cenno all'art. 1, e da iscriversi del pari al predetto cap. 37 *bis* del bilancio 1892-93 del Ministero degli affari esteri.

Art. 4. — Il fondo residuo di L. 38,117 29, tuttora disponibile sul cap. 39 del bilancio del

Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1892-1893, sarà destinato a sopperire alle spese di riduzione degli stabili sopracitati.

Art. 5. — L'assegno del regio ministro in Pechino sarà diminuito di L. 6000 annue a partire dal 1° luglio 1893.

Art. 6. — Altra partita di annue L. 1500 sarà, del pari, tolta dal predetto assegno, per essere trasferita, come spesa presunta di manutenzione per la nuova residenza della Legazione in Cina, al cap. 25 del bilancio passivo del Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa, e il disegno di legge che è di un solo articolo sarà ora votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Interpretazione dell'art. 6 della legge 28 giugno 1892, n. 299, sui provvedimenti per la città di Roma.

Prego il senatore, segretario, COLONNA di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 6 della legge 28 giugno 1892, n. 299, relativa ai provvedimenti a favore della città di Roma s'intende avere effetto a cominciare dal 1° gennaio 1892.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa, e il disegno di legge che è di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto e risultato.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Proroga delle convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi;

Provvedimenti circa la residenza della regia Legazione in Cina;

Interpretazione dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1892 sui provvedimenti per la città di Roma.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1893

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari. a voler procedere all'enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari, fanno l'enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione dei seguenti progetti di legge:

Proroga dei servizi postali e commerciali marittimi:

Votanti	103
Favorevoli	88
Contrari	14
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Provvedimenti circa la residenza della regia Legazione in Cina:

Votanti	103
Favorevoli	88
Contrari	14
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Interpretazione dell'art. 6 della legge 28 giugno 1892, n. 229, sui provvedimenti per la città di Roma:

Votanti	103
Favorevoli	81
Contrari	21
Astenuti	1

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno essendo esaurito, i signori senatori per la prossima seduta saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 e 10 pom.).

